




Nel segno dell'Italia

I COMUNI DISEGNANO IL CAMBIAMENTO

DIPARTIMENTO ATTIVITÀ PRODUTTIVE
E SVILUPPO ECONOMICO



XXXI ASSEMBLEA ANNUALE ANCI
MILANO, 6/8 NOVEMBRE 2014

Main Sponsor



INDICE DELLE NOTE E INFORMATIVE ANCI, INVIATE ALLE ANCI REGIONALI.

1. PROPOSTE ANCI SU SEMPLIFICAZIONI
2. DOCUMENTO ANCI SUL GIOCO LEGALE
3. NOTA DI INDIRIZZO ANCI: RATING DI LEGALITÀ E PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI – DM 20 FEBBRAIO 2014, N. 57 – ATTUAZIONE – COMUNICAZIONE
4. DISCIPLINA DEGLI ORARI DI APERTURA DEGLI ESERCIZI COMMERCIALI - PROPOSTE DI EMENDAMENTI ALL'AC 750 E ABBINATI, DI CUI AL TESTO UNIFICATO ELABORATO DAL COMITATO RISTRETTO DELLA COMMISSIONE ATTIVITÀ PRODUTTIVE, COMMERCIO E TURISMO DELLA CAMERA DEI DEPUTATI.
5. NOTA INTERPRETATIVA SU VIGENZA ED OPERATIVITA' DELLE COMMISSIONI DI VIGILANZA SUI LOCALI DI PUBBLICO SPETTACOLO
6. NOTA DI INDIRIZZO ANCI IN MATERIA DI AUTORIZZAZIONI PER CARTELLONI PUBBLICITARI
7. ACCORDO IN CONFERENZA UNIFICATA CONCERNENTE ADOZIONE DEI MODULI UNIFICATI E SEMPLIFICATI PER LA PRESENTAZIONE DELL'ISTANZA DEL PERMESSO DI COSTRUIRE E DELLA SEGNALEZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITÀ (SCIA) EDILIZIA – 12-6-14
8. NOTA DI INDIRIZZO ANCI - AUTORIZZAZIONE ALL'ATTIVITÀ FUNEBRE E UTILIZZO DELLA SCIA.
9. DOCUMENTO ANCI PER AUDIZIONE SU DL COMPETITIVITA' AS 1541
10. PROPOSTE ANCI/EMENDAMENTI AL TULPS

PROPOSTE DI SEMPLIFICAZIONE

- 1) L'inevitabile riorganizzazione dei c.d. Comuni minori: l'esercizio associato delle funzioni fondamentali passando per il riconoscimento del SUAP quale funzione fondamentale del comune.
- 2) Verso una policy locale dello sviluppo.
- 3) Verso un SUAP integrato.

Al fine di migliorare il funzionamento dello SUAP, va incentivato l'associazionismo tra i Comuni, quale strumento efficace a garantire il funzionamento del SUAP, propone la modifica dell'art. 13, comma 1, d.lgs. 267/2000 e s.m., aggiungendo tra le funzioni amministrative dei comuni, il SUAP e le funzioni ad esso connesse relative allo sviluppo economico del territorio, quale attività importante per l'intero comune.

Altre proposte di semplificazione debbono concentrarsi sullo svolgimento della conferenza di servizi on-line.

A nostro avviso, ne deriverebbe un duplice vantaggio: evitare alle amministrazioni di partecipare a riunioni fisiche per l'istruttoria di istanze meno complesse e scongiurare, mediante l'avvio telematico degli atti di assenso, un allungamento dei termini di conclusione del procedimento necessari per lo svolgimento della riunione "in presenza" (30 giorni).

Come emerge da recenti indagini e studi dell'ufficio semplificazioni del Ministero della funzione pubblica, oltre alla telematizzazione del Suap che sta comportando inevitabili benefici in termini di speditezza dell'azione amministrativa: il cittadino vuole tempi certi e ragionevoli a fronte di una PA amica e facilitatrice che gli fornisca veramente una mano in termini di affiancamento, agevolazioni, norme certe, interlocutori affidabili e preparati. E' auspicabile, pertanto, che i Suap locali vadano ad impiantarsi all'interno di un settore proprio, quale potrebbe essere il settore "Sviluppo economico" globalmente inteso come un servizio allo sviluppo imprenditoriale e quindi - in quanto tale - perfettamente coordinato con tutti gli altri servizi e funzioni che lo stesso settore "Sviluppo economico" dovrebbe presiedere, sviluppare e mettere in campo quali, ad esempio, funzioni di promozione del territorio, funzioni informative e di coordinamento con altri settori comunali (in particolare, edilizia, turismo e cultura).

In linea con quanto sopra esposto ed al fine di favorire la complessiva capacità competitiva del nostro sistema imprenditoriale, potrebbe essere fondamentale prevedere - in seno alla struttura organizzativa del Suap - la costituzione di una sorta di incubatore d'impresa capace di orientare la nascita di nuove imprese in coerenza alle potenzialità di ciascun territorio locale.

L'operatività del Suap, in realtà, non può più essere relegata alla sola funzione burocratica di acceleratore e semplificatore di procedimenti e procedure amministrative. Troviamo controproducente che con una mano si disciplini il procedimento unico, e con l'altra mano si continuino a ritoccare le mille normative di settore che disciplinano questo o quel titolo abilitativo, perdendo di vista quello che è l'obiettivo finale del cittadino e la complessità dei vari titoli abilitativi che sono necessari per raggiungerlo (elemento di cui nessuno parla mai). Noi vediamo con favore un SUAP ed un SUE che

non devono più operare per il conseguimento di singoli titoli abilitativi, ma trovino input nell'obiettivo finale che il cittadino vuole raggiungere, unico vero perno su cui costruire il procedimento unico, ricavando a ritroso tutti i titoli abilitativi necessari.

In altre parole, lo Sportello Unico non deve agire sulla base della richiesta di un "permesso di costruire" o di una "SCIA", ma sulla base di quello che il cittadino deve fare: se quello vorrà realizzare ad esempio un albergo, l'oggetto del procedimento unico sarà la "realizzazione dell'albergo", e il permesso di costruire verrà di conseguenza assieme a tutti gli altri titoli abilitativi necessari, non sarà il fulcro ma solo un pezzo del procedimento.

Quanto alla policy locale dello sviluppo essa deve avvenire in forma integrata con il governo del territorio in area vasta e/o distretti industriali, sviluppando accordi territoriali che incentivino lo sfruttamento delle risorse umane qualificate e le infrastrutture esistenti. I Suap delle città metropolitane sono solo una conseguenza dei processi sopra riportati. Appare quindi opportuno pensare all'avvio di sperimentazioni territoriali (in aree sviluppate e/o di quelle in crisi) promosse e definite con lo strumento di protocolli di intesa tra Stato, Regione, Comuni (Unioni e Città metropolitane) ed in grado di delineare – anche con nuove formule organizzative (ad esempio gli "uffici comuni") – un concreto nuovo modo di essere P.A. per la realizzazione di obiettivi a carattere economico e produttivo.

In un'accezione moderna, infatti, il Suap deve essere capace di imprimere sviluppo non già (e non solo) rispondendo a bisogni esterni (come evadere una pratica amministrativa nel minor tempo possibile) ma occorre spingersi sino a indurre nuovi bisogni nell'utenza: ciò avverrebbe qualora vi fosse all'interno della struttura organizzativa del SUAP un efficiente sistema di orientamento finalizzato a fornire le informazioni e gli indirizzi utili alla nascita di nuove imprese.

L'istituzione e la reale operatività di un siffatto incubatore d'impresе richiederebbe l'inevitabile ricorso a figure particolarmente competenti e/o la riqualificazione del personale interno. La più grossa difficoltà di attuazione pratica potrebbe rivelarsi l'attuale ed oggettiva precaria condizione in cui versano i conti degli enti locali, situazione appesantita ulteriormente alla luce della spending review.

Al fine di ovviare a tale inconveniente si potrebbero favorire, anche mediante previsione normativa, forme di cooperazione e coordinamento tra i Suap locali e gli altri livelli istituzionali territoriali e nazionale, istituendo gruppi permanenti di supporto alle imprese costituiti da personale altamente specializzato in grado di muoversi tra finanziamenti, normativa e marketing territoriale.

Inoltre, tra le proposte che intendiamo avanzare, a tutela del principio della libera concorrenza, va affrontata la questione del sistema dei controlli e dei conseguenti procedimenti di secondo grado conformativi o interdittivi, e dei procedimenti sanzionatori propriamente detti, eventualmente attraverso una legge-quadro che provveda a tenere distinti gli uni dagli altri.

Ulteriori proposte di intervento di semplificazione dovrebbero, a nostro avviso riguardare, alcune norme del TULPS.

In conclusione, l'ANCI auspica che il lavoro di semplificazione amministrativa prosegua, a sostegno dello sviluppo produttivo dei territori in stretto raccordo con una amministrazione locale più funzionale, con un programma di revisione normativa coerente al presente documento.

DOCUMENTO ANCI SUL GIOCO LEGALE

Negli ultimi anni il tema del gioco pubblico ha acquistato notevole rilevanza, occupando uno spazio di primo piano nell'agenda politica e parlamentare sia per le implicazioni erariali, il cui gettito viene sempre più spesso indicato come generatore di risorse per finanziare provvedimenti di varia natura, sia per il notevole impatto sul piano sociale, sanitario e dell'ordine pubblico, quale effetto delle politiche espansive dell'offerta di gioco, in particolare degli apparecchi automatici.

Nell'attuale quadro normativo le maggiori incombenze ricadono sulle amministrazioni pubbliche locali, le quali si trovano a dover affrontare – per evidenti ragioni di prossimità – le diverse e gravi problematiche connesse alla proliferazione di sale gioco senza tuttavia disporre di regole precise circa le effettive competenze in materia di sicurezza urbana e di tutela della salute del cittadino. Conseguentemente si è innescato un perverso meccanismo di conflittualità tra poteri e tra autonomie e soggetti concessionari, come dimostra l'elevato numero di ricorsi alla Magistratura contabile e amministrativa, che rivela il magma normativo nel quale si trova ad operare la seconda industria del Paese.

Invero non sfugge che l'attuale sistema concessorio, se da un lato rappresenta un valido criterio di regolazione di attività così sensibili, tuttavia ha inesorabilmente incentivato la parcellizzazione di prodotti e luoghi di gioco, favorendo in qualche caso una dinamica di “legalizzazione” di soggetti imprenditoriali non del tutto cristallini, come testimoniano le diverse inchieste giudiziarie in proposito.

Il processo di deregolamentazione avviato dai governi a partire dal 2002 con il condivisibile obiettivo di far emergere le diffuse sacche di illegalità presenti nel Paese, al contempo assicurando allo Stato risorse aggiuntive, ha inoltre generato una insostenibile dicotomia tra gioco legale pubblico (quello praticato negli esercizi commerciali e nelle sale dedicate) e gioco d'azzardo (quello disponibile nei quattro casinò, ancorché di proprietà di enti pubblici), causa non secondaria di una errata percezione, specie nelle fasce più deboli della popolazione, delle insidie insite nella pratica di giochi consustanziali alla categoria dell'azzardo.

La forsennata disseminazione di prodotti di gioco definiti “sicuri” e “leciti” ha in qualche modo incoraggiato un approccio superficiale, poco consapevole da parte del consumatore, aumentandone l'esposizione ai rischi di dipendenza.

Pertanto, i recenti provvedimenti in ordine alla cosiddetta ludopatia – sofisma che evita di accostare il termine “azzardo” ai giochi di Stato – pur riconosciuta come malattia sociale e dunque meritevole di essere inserita nei Lea (livelli essenziali di assistenza), nulla dicono riguardo ai criteri di copertura della spesa, con il risultato che le strutture sanitarie si trovano a dover fronteggiare, nella gran parte dei casi, vere e proprie situazioni emergenziali. Eppure la tutela della salute rappresenta un diritto inalienabile ed è espressamente previsto nella nostra Costituzione!

Si è imposta, pertanto, una riorganizzazione complessiva della disciplina delle attività del gioco d'azzardo, anche per dare seguito alle reiterate indicazioni della Corte Costituzionale che per ben due volte – con le sentenze 152/1985 e 291/2001 – intervenendo specificamente su profili di legittimità relativi all'apertura delle quattro case da gioco di Sanremo, Venezia, Campione d'Italia e Saint Vincent, ha invitato il legislatore a superare, in tempi ragionevoli, «le esigenze di organica previsione normativa per superare le insufficienze e disarmonie...»

L'Assemblea della Camera ha approvato in via definitiva la proposta di legge delega in materia fiscale, il cui testo fissa alcuni principi generali in tema di tributi e le procedure

di delega. Entro 12 mesi il ministero dell'Economia dovrà emettere i singoli decreti delegati di attuazione delle nuove misure previste dal provvedimento.

Come ha sottolineato lo stesso ministro dell'Economia Pier Carlo Padoan, grande attenzione è stata rivolta al settore dei giochi pubblici a cui è dedicato l'articolo 14. In questa materia si prevedono – oltre ad una raccolta sistematica della disciplina in **un codice delle disposizioni sui giochi** e ad un riordino del prelievo erariale sui singoli giochi – interventi volti, tra l'altro, a: tutelare i minori dalla pubblicità dei giochi e a recuperare i fenomeni di ludopatia; vietare la pubblicità nelle trasmissioni radiofoniche e televisive nel rispetto dei principi sanciti in sede europea; definire le fonti di regolazione dei diversi aspetti legati all'imposizione, nonché alla disciplina dei singoli giochi, per i quali si dispone una riserva di legge esplicita alla legge ordinaria; armonizzare aggi e compensi spettanti ai concessionari; riordinare la disciplina dei controlli e dell'accertamento dei tributi gravanti sui giochi, nonché il sistema sanzionatorio.

Viene confermato il modello organizzativo fondato sul regime concessorio ed autorizzatorio, ritenuto indispensabile per la tutela dell'ordine e della sicurezza pubblici, nonché per garantire il regolare afflusso del prelievo tributario gravante sui giochi. Prevista l'istituzione di un apposito fondo per il contrasto del Gap (gioco d'azzardo patologico), che sarà finanziato dallo Stato in concorso con Regioni e Comuni. Per ciò che riguarda gli aspetti fiscali e tributari nel settore del gioco pubblico, non risulta siano state apportate modifiche alla precedente disciplina. Le proposte dirette a individuare nuove risorse dall'industria del gioco non hanno mai superato il vaglio delle commissioni parlamentari competenti, ad eccezione degli interventi in materia di ludopatia, rispetto ai quali si prevede la costituzione di un fondo da finanziare con proventi del settore.

Tuttavia, ogni decisione in merito, vieppiù considerando la sovrapposizione del tema specifico con profili di tipo ordinamentale, è rimandata ai decreti attuativi contenuti nella delega fiscale, la cui approvazione è prevista entro l'anno.

Ai comuni, in particolare, sono riconosciute «**adeguate forme di partecipazione al procedimento di autorizzazione e pianificazione** della dislocazione locale di sale da gioco e di punti vendita in cui si esercita come attività principale l'offerta di scommesse su eventi sportivi e non sportivi, nonché in materia di installazione degli apparecchi idonei per il gioco lecito».

Si dispone, altresì, il rilancio del settore ippico anche attraverso l'istituzione della **Lega ippica italiana**, con funzioni, fra l'altro, di organizzazione degli eventi ippici, controllo di primo livello sulla regolarità delle corse, ripartizione e rendicontazione del fondo per lo sviluppo e la promozione del settore ippico. Il fondo è alimentato mediante quote versate dagli iscritti alla Lega, nonché mediante quote della raccolta delle scommesse ippiche, del gettito derivante da scommesse su eventi ippici virtuali e da giochi pubblici raccolti all'interno degli ippodromi, attraverso la cessione dei diritti televisivi sugli eventi ippici, nonché di eventuali contributi erariali straordinari decrescenti fino all'anno 2017.

Lo schema di disegno di legge, elaborato in ambito Tavolo tecnico Anci, in ossequio a quanto stabilito agli artt. 1 e 14 (Giochi pubblici) della delega fiscale in cui si stabilisce la delega al governo di intervenire in materia di gioco pubblico sembra opportuno provvedere a tale riordino è ispirato ai principi di seguito enunciati:

- localizzare l'offerta del gioco d'azzardo;

- differenziarla in quanto a tipologie di prodotto ma con criteri omogenei in quanto a classificazione e ad effetti giuridici;
- definire i meccanismi di controllo degli attori del mercato e dei relativi flussi finanziari;
- tutelare il consumatore mediante adeguati strumenti di informazione e identificazione e di assistenza sanitaria nei soggetti a rischio;
- definire gli ambiti di intervento in materia di ordine pubblico e sicurezza urbana;
- assicurare, con la necessaria attenzione alle entrate fiscali, preferibilmente riformulate in un'ottica di modello federalista, ricadute occupazionali sui singoli territori, incentivando altresì le attività turistiche e quelle indotte.

SCHEMA DI DDL DELEGA

Art. 1

(Delega al Governo per la revisione del sistema del gioco legale)

Il Governo è delegato ad adottare, entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi, recanti la revisione del sistema del gioco legale, secondo i principi e i criteri direttivi indicati nella presente legge.

Art. 2

(Principi per la regolamentazione del gioco legale).

1. Tutela dell'interesse pubblico, inteso nelle sue seguenti declinazioni da ponderare nella sede istruttoria:

- ordine e sicurezza pubblica;
- sicurezza urbana;
- tutela della salute;
- tutela della famiglia;
- tutela della concorrenza;
- viabilità e quiete pubblica;
- risorse finanziarie derivanti dal gioco

2. Istituzione dell'Agenzia del gioco legale presso la Presidenza del consiglio dei Ministri

3. Definizione dei compiti di controllo e delle competenze in materia di gioco legale dell'Agenzia del gioco legale:

- a) riordino del sistema di concessione;
- b) estensione al settore del gioco legale della disciplina sulla tracciabilità dei flussi finanziari;
- c) valorizzazione del comparto turistico e delle economie indotte;
- d) regolamentazione del gioco a distanza;
- e) semplificazione amministrativa ai sensi del DPR 160/10 (Regolamento sullo SUAP), con applicazione del procedimento unico ai sensi degli artt. 7 e segg..

Art. 3

(Disposizioni transitorie e finali)

Il decreto legislativo è adottato, nel rispetto dei principi costituzionali, con particolare riferimento al rispetto del vincolo di irretroattività delle norme tributarie di sfavore, in coerenza con quanto stabilito dalla legge 5 maggio 2009, n. 42, in materia di federalismo fiscale, secondo gli specifici principi e criteri direttivi indicati negli articoli da 1 e 2 della presente legge.

SVILUPPO LOCALE

La globalizzazione dei mercati sta determinando un incremento progressivo della concorrenza.

In Italia e in Europa è in corso un'approfondita riflessione sul problema della crescita dimensionale delle piccole e medie imprese (PMI) conseguenza dell'approvazione della Comunicazione della Commissione Europea del 25 giugno 2008 "Pensare anzitutto in piccolo. Uno Small Business Act per l'Europa". In modo particolare, il nostro paese, a partire dall'approvazione nel maggio del 2010 della Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri di attuazione dello SBA, sta cercando di studiare e proporre soluzioni per superare questo fattore, attualmente elemento di debolezza, caratterizzante il proprio sistema produttivo e cercando, contemporaneamente, di salvaguardare l'autonomia dei piccoli e dei piccolissimi imprenditori. Le reti d'impresa (Contratti d'impresa) sembrano oggi la principale modalità di riorganizzazione del sistema industriale italiano per il prossimo futuro. Le imprese più attive e innovative hanno infatti iniziato a discostarsi dal modello di business tradizionale puntando su forme di organizzazione produttiva a rete. Queste attuali forme di aggregazione rappresentano una efficace strategia per lo sviluppo delle aziende del nostro territorio e un innovativo strumento competitivo.

Le PMI che scelgono di partecipare a una rete possono, infatti, dar vita a collaborazioni tecnologiche e commerciali con aziende della stessa filiera produttiva, per acquisire maggiore forza contrattuale, agevolazioni amministrative, finanziarie e ricerca e sviluppo. Inoltre, un importante vantaggio dell'aggregazione è connesso alla necessità di accrescere la massa critica a fronte della globalizzazione dei mercati.

La competitività, pertanto, non è solo un fenomeno aziendale, ma anche territoriale.

Il territorio da luogo fisico si deve trasformare in una moderna ed efficace organizzazione che intende lo sviluppo come incremento delle risorse e della capacità endogena di rinnovarle al fine di migliorare il patrimonio delle conoscenze distintive.

A livello locale diventa importante attivare un sistema di relazioni, tramite concrete e vantaggiose forme di integrazione settoriale e intersettoriale, in grado di produrre esternalità positive per migliorare il contesto e la conseguente competitività. I sistemi locali vengono cioè ad essere le unità elementari su cui organizzare il mercato del lavoro, le politiche di sostegno della Pubblica Amministrazione, le strategie competitive delle imprese e l'organizzazione dei servizi intendendo tra quest'ultimi non solo i servizi essenziali erogati dai comuni, che vanno comunque migliorati per renderli efficienti e attrattivi per i nuovi investitori, ma anche un piano nazionale di infrastrutturazione tecnologica più rispondente alle esigenze dei territori.

Lo sviluppo va dunque considerato non come somma di tanti comportamenti separati, ma come reazione complessiva di un sistema locale alle opportunità che il mercato offre calati in una strategia di livello nazionale.

Su questa logica è evidente che, il riordino degli enti locali avviato con la legge 56/2014 (cosiddetta legge Delrio), l'attribuzione decentrata di funzioni amministrative agli enti locali e la scommessa operata sugli strumenti di concertazione per lo sviluppo dei sistemi locali rappresenta un contributo determinante per rafforzare il ruolo della governance come processo di gestione democratica che nasce sia dal riconoscimento esplicito del ruolo determinante, ai fini dello sviluppo, delle istituzioni locali sia dalla accresciuta legittimazione dei processi di politica economica contrassegnati da un approccio bottom-

up. La semplificazione dei rapporti tra imprese e pubblica amministrazione e l'utilizzo della rete per facilitare tale incontro realizzato con l'implementazione del nuovo modello di sportello unico attività produttive ha rimesso al centro dell'attenzione generale la centralità del comune.

La capacità di governo della complessità rappresenta il valore aggiunto che rende competitivo un sistema territoriale e, in questo quadro, può essere utile avanzare una proposta che arriva direttamente dai nostri territori: le reti d'impresa e il ruolo che i comuni possono esercitare nel promuoverle e consolidarle nel quadro della nuova programmazione comunitaria dei Fondi strutturali 2014-2020. Come risulta dal recentissimo Rapporto 2014 sullo SBA del Mise, già dallo scorso anno alcune Regioni, nell'iter del progressivo consolidamento delle proprie strategie al principio cardine "Think small first", hanno avviato la predisposizione di modelli di "Test PMI" anche per ottemperare ad una condizionalità ex ante prevista dall'obiettivo tematico dedicato al tema della competitività nell'uso dei fondi strutturali, al fine di valutare l'impatto sulle imprese delle iniziative legislative e regolamentari.

Tuttavia, il problema centrale che affligge l'Italia è stato ed è tuttora il ritorno a livelli soddisfacenti di crescita economica. In tempo di crisi, è chiaro che tale crescita non può derivare da un'insostenibile espansione della spesa pubblica ma, allo stesso tempo, si colgono i limiti derivanti dalla prolungata austerità. Tanto la comunità politica che quella imprenditoriale sembrano riconoscere che la crescita dovrà derivare da un aumento della produttività ad ampio spettro da ottenersi attraverso un miglioramento dell'efficienza, della competitività e della produttività del sistema economico. Il settore pubblico locale necessita di sperimentare nuove e diverse condizioni legislative e strumenti finanziari atti a superare queste problematiche (incentivi fiscali, gestione del territorio e delle attività, miglioramento dei servizi pubblici erogati, fonti di finanziamento, sistemi di garanzia, attività di informazione e mediazione, etc.).

Una seconda proposta: migliorare i servizi amministrativi alle imprese e assicurare l'efficienza amministrativa. Lo SUAP che, oltre ad assistere le imprese all'avvio e conclusione dei procedimenti amministrativi, potrebbe curare le informazioni concernenti la normativa applicabile e diventare un vero e proprio catalizzatore dei processi decisionali.

Lo scopo è quello di costituire il necessario presupposto di legittimità per ogni iniziativa di livello sovracomunale volta a favorire l'omogeneità e la standardizzazione degli adempimenti, dei procedimenti, della modulistica e delle informazioni, secondo un'analisi puntuale delle questioni di seguito riportate:

- 1) I riflessi sulle funzioni amministrative in materia di sviluppo economico e sociale.
- 2) La stagione della riorganizzazione degli enti territoriali alla luce della legge 56/2014.
- 3) Come semplificare il rapporto fra Città metropolitane – Province e Comuni ed imprese/cittadini.
- 4) L'inevitabile riorganizzazione dei c.d. Comuni minori: l'esercizio associato delle funzioni fondamentali.
- 5) Verso pianificazioni di sviluppo locale di area vasta.
- 6) Verso SUAP metropolitani, provinciali e di area vasta.
- 7) La riqualificazione del personale e l'approccio integrato.
- 8) L'occasione dei fondi comunitari (l'OT 11 - RCA).

Non serve sempre, pertanto, introdurre novità epocali, molto spesso è sufficiente replicare buone pratiche già introdotte, ad esempio, con successo in molte città. A tal fine, eventi di apprendimento peer-to-peer coordinati in ambito ANCI possono facilitare la diffusione di buone pratiche e creare opportunità affinché le autorità locali possano esprimere il loro punto di vista al governo centrale, favorendo così un programma di sviluppo integrato a livello nazionale. I confronti tra città all'interno del medesimo Paese possono trasformarsi in un impulso ancora più potente per le riforme. In genere, è più difficile per le autorità locali giustificare perché fare impresa nella propria città (o regione) sia più oneroso che nella città (o regione) vicina. Condividere lo stesso quadro giuridico e normativo semplifica inoltre la riproduzione delle buone pratiche a livello locale. Infine, i governi nazionali possono ricorrere ai dati di Doing Business (edizione 2014) per monitorare con quanta efficienza gli enti e gli uffici amministrativi locali applicano leggi e regolamenti.

Riformare con coerenza significa lavorare su un programma di lungo termine, piuttosto che sulla sostenibilità lavorare per la durabilità, ed essere orientati al futuro ma rimanere concentrati su obiettivi specifici e monitorare regolarmente i propri progressi.

Disciplina degli orari di apertura degli esercizi commerciali

Proposte di emendamenti all'AC 750 e abbinati, di cui al Testo unificato elaborato dal Comitato ristretto della Commissione Attività produttive, commercio e turismo della Camera dei Deputati.

Le motivazioni delle proposte di emendamenti al Testo unificato

La disciplina degli orari di apertura e di chiusura degli esercizi commerciali, sulla scorta dei principi enunciati dalla giurisprudenza costituzionale ed amministrativa, successiva alla legislazione sulla liberalizzazione delle attività economiche, presuppone i seguenti punti fermi:

- a) la competenza legislativa sulla materia della “tutela della concorrenza” appartiene in via esclusiva allo Stato;
- b) la sopravvenuta disciplina statale sulle richiamate liberalizzazioni costituisce il paradigma alla luce del quale considerare le funzioni e la potestà regolamentare dei Comuni in ordine alla disciplina del commercio, nell'ambito del quale sono compresi i temi degli orari e dei giorni di apertura degli esercizi commerciali;
- c) le eventuali limitazioni alla “libera” apertura di questi ultimi deve rispondere ad attuali e concreti interessi pubblici di rango costituzionale; tali interessi e quello alla tutela della concorrenza devono convivere, come tuttavia ribadito dalla più recente giurisprudenza amministrativa (cfr. Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 27 maggio 2014, n. 2746).

Sulla scorta delle considerazioni che precedono è possibile rilevare alcuni profili, di criticità o di opportunità, per i quali si formulano le proposte emendative in seguito articolate, rispetto ad alcune disposizioni del Testo in esame.

Con riferimento all'articolo 1 (Disposizioni in materia di orari di apertura degli esercizi commerciali) si evidenzia l'opportunità – considerata la finalità di una disposizione di legge di rango primario, ovvero di regolare un settore in modo astratto e generale – di non

introdurre un elenco puntuale delle festività coincidenti con giorni di chiusura “sostituibili” con un numero minimo di giorni non festivi.

La proposta emendativa intende affermare il solo principio, espungendo dal testo il richiamato elenco, di cui alla lettera d-bis) al primo comma, dell’art. 3 del d.l. n. 223/2006, convertito con modificazioni dalla legge n. 248/2006.

Inoltre, con riferimento al comma 1-bis, si propone di eliminare il riferimento ai presupposti in presenza dei quali i comuni possono sostituire le richiamate giornate festive, previste dalla lettera d-bis).

Tali criteri, infatti, sono suscettibili di un apprezzamento interpretativo discrezionale, in assenza di precisi criteri o previsioni di legge, con il conseguente rischio di incertezza giuridica e conseguente contenzioso.

Con riferimento all’articolo 2 (Accordi territoriali), muovendo dall’assenza della definizione di “accordi territoriali”, tanto più in ragione della non vincolatività degli stessi, si propone di eliminare l’aggettivo “territoriale”. Inoltre, si propone di semplificare gli oneri e le attività in capo ai comuni in ordine all’informazione sui contenuti e sugli effetti degli accordi. Infine, al comma sei si prevede l’intesa con le ANCI regionali ai fini della salvaguardia delle prerogative e delle competenze comunali sull’organizzazione dei propri uffici e servizi.

Sull’articolo 3 (v. testo nota).

Le proposte emendative relative all’articolo 4 (Istituzione di un Fondo per il sostegno delle micro, piccole e medie imprese del commercio) includono anche – fra i beneficiari – i comuni che sottoscrivono gli accordi, previsti dall’art. 2, in considerazione delle attività e dei conseguenti oneri derivanti per gli enti locali.

* * *

All’art. 1, la lett. d-bis) è sostituita dalla seguente

“d-bis) il rispetto degli orari di apertura e chiusura e dell’obbligo di chiusura domenicale e festiva, ad eccezione dei giorni qualificati come festività nazionali e locali”.

Il comma 1-bis è sostituito dal seguente

“Ciascun comune può sostituire – sentite le organizzazioni dei consumatori, delle imprese del commercio e dei lavoratori dipendenti – fino a un massimo di sei giorni festivi di chiusura obbligatoria di cui alla lettera d-bis) del comma 1, con un pari numero di giorni di chiusura”.

All’articolo 2 eliminare il termine “territoriali” dalla rubrica e dall’espressione “accordi territoriali non vincolanti”. All’art. 2, primo comma, dopo le parole “Ciascun comune, anche in coordinamento con altri comuni” aggiungere le seguenti parole “nonché nell’ambito dell’esercizio associato delle funzioni fondamentali”.

Al comma 4, dopo le parole “i comuni predispongono un documento informativo” aggiungere “mediante supporto informatico e pubblicato sul sito istituzionale dell’ente”.

Al comma 6, alla lett. b) aggiungere l’inciso “d’intesa con l’ANCI regionale”.

All'art. 4 aggiungere al titolo dopo la parola "commercio" le seguenti parole "e dei Comuni aderenti agli Accordi"; al primo comma, all'ultimo periodo aggiungere la seguente frase "nonché in favore dei Comuni, sottoscrittori degli accordi non vincolanti, ai fini dell'attuazione della presente legge"

Alle ANCI regionali

Oggetto: Rating di legalità e pubbliche amministrazioni – DM 20 febbraio 2014, n. 57 – Attuazione – Comunicazione.

Premessa

L'art. 5-ter del DL n. 1/2012 e s.m.i., come convertito con modificazioni dalla legge n. 62/2012, ha introdotto il c.d. rating di legalità, quale strumento di promozione di principi etici nei comportamenti aziendali.

Si tratta di un sistema volontario ad iniziativa di parte (imprese e gruppi di imprese con determinati requisiti), che presentano la domanda di attribuzione del rating di legalità da parte dell'Autorità Garante della Concorrenza (in avanti AGCM). L'AGCM, con proprie Deliberazioni, ha disciplinato il procedimento di rilascio del rating ().

L'attribuzione del rating avviene a seguito di un procedimento istruttorio dell'AGCM sulla domanda e sulle autodichiarazioni rese dalle imprese (o gruppi di imprese) che abbiano maturato un fatturato non inferiore a due milioni di euro. L'esercizio finanziario di cui tener conto è l'ultimo rispetto a quello nel quale è formulata la domanda.

Il rating viene attribuito riconoscendo un punteggio corrispondente ad un determinato numero di stellette; esso ha efficacia per due anni. Sul sito dell'AGCM è pubblicato l'elenco delle imprese assegnatarie del rating.

La norma istitutiva del sistema in commento rinviava ad un DM per la considerazione del rating di legalità in ordine, da un lato al rapporto fra istituzioni bancarie ed imprese e, dall'altro fra P.A. ed imprese.

1. Il DM 20 febbraio 2014, n. 57 e l'attuazione da parte dei Comuni.

La disposizione di interesse per le amministrazioni comunali è contenuta nell'art. 3 (Modalità di considerazione del rating di legalità delle imprese in sede di concessione di finanziamenti da parte delle pubbliche amministrazioni).

La norma prevede che le P.A., nell'ambito dei procedimenti di concessione di finanziamenti alle imprese, deve scegliere almeno uno dei sistemi di premialità previsti ovvero:

- a) preferenza in graduatoria;
- b) attribuzione di un punteggio aggiuntivo;
- c) riserva di quota delle risorse finanziarie allocate.

Le amministrazioni concedenti, nella previsione del quarto comma del citato art. 3, danno attuazione della disciplina premiale entro 120 giorni dall'entrata in vigore del DM e, dunque, entro il 7 agosto c.a.

Ciò posto, occorre chiarire i due seguenti profili applicativi:

- 1) ambito oggettivo della disposizione;
- 2) attuazione comunale.

1.1.) L'ambito oggettivo della disciplina

E' bene avvertire da subito che il regime premiale sopra accennato non riguarda ogni possibile forma di finanziamento o contribuzione pubblica (), ma solo quelle espressamente considerate dal DM.

Si tratta dei provvedimenti di cui al decreto legislativo n. 123/1998, ovvero relativi agli "interventi di sostegno pubblico per lo sviluppo delle attività produttive, ivi compresi

gli incentivi, i contributi, le agevolazioni, le sovvenzioni e i benefici di qualsiasi genere (...)” (cfr. art. 1).

Inoltre, scendendo nel merito, si tratta delle seguenti forme di sostegno, contemplate dall’art. 7 del citato D. lgs. n. 123/1998:

- a) credito d’imposta;
- b) bonus fiscale;
- c) finanziamento agevolato;
- d) contributo in conto interessi;
- e) garanzie sui prestiti.

In relazione alle forme di sostegno sopra richiamate, il DM sul rating di legalità richiama espressamente le procedure di attribuzione delle forme di sostegno di cui al D. lgs. n. 123/1998, nell’ambito delle quali deve tenersi conto del rating. Le procedure sono le seguenti:

- i. procedura automatica (art. 4, comma 2);
 - ii. procedura valutativa (a sportello) [art. 5, comma 2];
 - iii. procedura negoziale (con bando) [art. 6, comma 2].
- 1.2.) L’attuazione comunale.

Venendo al secondo profilo, il DM prevede che le P.A. diano attuazione entro 120 giorni dalla sua entrata in vigore; su tale ultimo aspetto non v’è dubbio che si tratti di un termine ordinatorio e non perentorio. La conferma è legata alla mancata previsione di una conseguenza dell’inerzia.

Ora, sottolineando il favore dell’ANCI rispetto ad un’iniziativa tesa a valorizzare la dimensione etica dell’attività di impresa e, dunque, l’opportunità di dare attuazione al più volte citato DM, occorre chiarire le modalità del recepimento del suindicato articolato normativo.

In primo luogo, le singole amministrazioni – in relazione ai procedimenti di cui al d. lgs. n. 123/1998 – devono scegliere fra i sistemi di premialità previsti dal DM.

Da qui, la disciplina della considerazione del rating di legalità nell’utilizzo del sistema di premialità in modo generalizzato per tutti i procedimenti di cui al d. lgs. n. 123/1998.

Infine, tale disciplina “speciale” dovrà essere coordinata con la disciplina “generale” eventualmente prevista dalle amministrazioni comunali ai fini del riconoscimento di agevolazioni, contributi e forme di sostegno alle imprese in appositi regolamenti consiliari.

A tale ultimo proposito, si segnala l’opportunità di dare attuazione al richiamato DM nell’ambito del più generale intervento di riscrittura, laddove non ancora fatto, dei regolamenti comunali in materia di commercio e di sviluppo economico in ottemperanza alla disciplina statale sulla liberalizzazione dell’attività economica.

NOTA INTERPRETATIVA SU VIGENZA ED OPERATIVITA' DELLE COMMISSIONI DI VIGILANZA SUI LOCALI DI PUBBLICO SPETTACOLO

Come già anticipato nella precedente nota interpretativa dello scorso 25 luglio si ritiene utile precisare ulteriormente che:

1) L'art. 29 del D. Lgs. 223/2006 tratta, al comma 2, delle commissioni ed organismi istituiti presso i Ministeri e gli uffici periferici delle amministrazioni statali e il successivo comma 2-bis ha previsto che la Presidenza del Consiglio dei Ministri doveva valutare "la perdurante utilità" dei suddetti organismi e, conseguentemente, la loro eventuale proroga, come previsto anche dall'art. 68 del D.L. 112/2008;

2) Il comma 3 del predetto art. 29 prevede che "Le amministrazioni non statali sono tenute a provvedere, entro lo stesso termine e sulla base degli stessi criteri di cui al comma 2, con atti di natura regolamentare previsti dai rispettivi ordinamenti, da sottoporre alla verifica degli organi interni di controllo e all'approvazione dell'amministrazione vigilante, ove prevista.....", ma dovrebbe essere letto in combinato disposto con il successivo comma 6, che esclude l'applicazione delle disposizioni dell'articolo 29 alle regioni, province ed enti locali, in quanto recita: "Le disposizioni del presente articolo non trovano diretta applicazione alle regioni, alle province autonome, agli enti locali e agli enti del Servizio sanitario nazionale, per i quali costituiscono disposizioni di principio ai fini del coordinamento della finanza pubblica". Quindi la ratio della disposizione è quella di estendere, in linea di principio, anche agli enti territoriali l'obiettivo del contenimento della spesa per commissioni, comitati ed altri organismi collegiali, escludendo al contempo la diretta applicazione a questi enti delle disposizioni dell'articolo 29;

3) Inoltre, il riferimento operato dal comma 3 alle "amministrazioni non statali" non è riconducibile agli Enti locali e alle Regioni, ma alle amministrazioni quali i diversi Enti pubblici, le Agenzie, le Camere di commercio ecc.;

4) Sulla base di quanto sopra argomentato non può in alcun modo ritenersi che dall'art. 29 del D.L. 223/2006, nei suoi vari commi, possano ricavarsi indicazioni nel senso della soppressione delle Commissioni Comunali di Vigilanza, previste dall'articolo 141-bis del Regolamento per l'esecuzione del T.U.L.P.S.;

5) E' inoltre opportuno segnalare che il Ministero dell'interno - Dipartimento della Pubblica Sicurezza, che aveva espresso sui luna park un parere diretto alla Prefettura di Perugia (prot. 557/PAS/U/016945/13500.A del 21/09/2012), riferendosi al suddetto parere, ha voluto precisare, con una nota del Dirigente del Dipartimento, che tale parere non conteneva alcun riferimento alle Commissioni comunali di vigilanza ed ha contemporaneamente ritenuto di non potersi pronunciare sulla questione della soppressione degli organismi collegiali di competenza statale, riservandosi di emanare una successiva nota interpretativa;

6) Infine si segnala che il parere interlocutorio del Consiglio di Stato n. 02632/2013 del 06/06/2013 si riferisce, in ogni sua parte, unicamente agli organismi operanti presso le pubbliche amministrazioni statali o riconducibili allo Stato e chiarisce che "..la portata

della soppressione non viene estesa oltre l'ambito già previsto, ma ne viene sancita la definitività, disponendo il trasferimento delle funzioni svolte dall'organismo soppresso in capo all'Amministrazione cui si riferisce";

7) In relazione ai comuni trova applicazione l'art. 96 del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267, rubricato "Riduzione degli organismi collegiali", il quale così dispone: "Al fine di conseguire risparmi di spese e recuperi di efficienza nei tempi dei procedimenti amministrativi i consigli e le giunte, secondo le rispettive competenze, con provvedimento da emanare entro sei mesi dall'inizio di ogni esercizio finanziario, individuano i comitati, le commissioni, i consigli ed ogni altro organo collegiale con funzioni amministrative ritenuti indispensabili per la realizzazione dei fini istituzionali dell'amministrazione o dell'ente interessato. Gli organismi non identificati come indispensabili sono soppressi a decorrere dal mese successivo all'emanazione del provvedimento. Le relative funzioni sono attribuite all'ufficio che riveste preminente competenza nella materia.".

In conclusione si può ribadire che il problema della soppressione delle Commissioni comunali di vigilanza non si pone in relazione alla vigente normativa, mentre si ritiene importante il contributo fornito dal suddetto organismo per la tutela della pubblica incolumità.

NOTA DI INDIRIZZO ANCI IN MATERIA DI AUTORIZZAZIONI PER CARTELLONI PUBBLICITARI

In relazione al quesito posto non sono state rilevate pronunce giurisprudenziali specifiche né prassi consolidate adottate da altre Amministrazioni comunali.

Si cercherà, quindi, di fornire una risposta operativa che consenta all'Ente di evitare ipotesi di responsabilità, rispettando i tempi procedurali stabiliti dalla normativa.

Si ricorda che, ai sensi dell'art. 2, c. 7, della legge n. 241 del 1990, ove sussista la necessità di integrare la documentazione, il Comune può sospendere, per una sola volta, il procedimento per un periodo non superiore a trenta giorni. Il termine ricomincerà a decorrere dal giorno in cui perverranno all'Ente le integrazioni.

Per di più, ove sussistano motivi ostativi all'accoglimento della domanda, il Comune, ai sensi dell'art. 10-bis della legge n. 241 del 1990, è tenuto a comunicarli tempestivamente all'istante, il quale ha dieci giorni di tempo per presentare osservazioni, eventualmente corredate da documenti. La comunicazione di preavviso di rigetto interrompe i termini per la conclusione del procedimento, che cominciano a decorrere ex novo dalla presentazione delle osservazioni ovvero allo scadere dei dieci giorni.

Diversamente, in mancanza di regolarizzazione, l'Amministrazione sarà tenuta ad inviare la documentazione all'ufficio del Registro ai fini della regolarizzazione della stessa e dell'applicazione della sanzione ai sensi dell'art. 31 del D.P.R. n. 642/1972.

Oltre alla soluzione appena prospettata, che consente al Comune di avere un maggior numero di giorni per provvedere alle richieste e, al contempo, di scoraggiare comportamenti fraudolenti, non si ritiene possibile che l'Ente rigetti le domande o le dichiari improcedibili.

Infatti, l'art. 19 del D.P.R. n. 642/1972 prevede che "i giudici, i funzionari e i dipendenti dell'Amministrazione dello Stato, degli enti pubblici territoriali e dei rispettivi organi di controllo, i pubblici ufficiali, i cancellieri e segretari, nonché gli arbitri, non possono rifiutarsi di ricevere in deposito o accettare la produzione o assumere a base dei loro provvedimenti, allegare o enunciare nei loro atti, i documenti, gli atti e registri non in regola con le disposizioni del presente decreto.

NOTA DI INDIRIZZO ANCI

Autorizzazione all'attività funebre e utilizzo della SCIA.

Alcune amministrazioni comunali hanno chiesto parere in merito all'applicabilità della disciplina della SCIA in merito all'esercizio dell'attività funebre, per la quale la legislazione regionale richiede l'autorizzazione del comune ove la ditta abbia la propria sede.

Secondo quanto previsto dall'articolo 19 della Legge n° 241/1990 come modificata dalla legge n° 122/2010, la SCIA sostituisce ogni atto di autorizzazione o licenza, comunque denominata, nel momento in cui il rilascio dipenda da un semplice accertamento del possesso dei requisiti previsti dalla legge e non sia previsto un contingente numerico delle autorizzazioni (inteso come numero massimo di autorizzazioni rilasciabili) e non esista uno specifico strumento di programmazione

settoriale (come nel caso delle medie e grandi strutture di vendita commerciale).

Le disposizioni della Legge n° 241/1990 sono state approvate dal legislatore nazionale nel contesto dell'art. 117 della Costituzione e specificatamente nella materia legislativa esclusiva dello stato denominata "determinazione dei livelli minimi essenziali"; come tale la legge n° 241/1990 stabilisce principi inderogabili ed è attuabile in modo omogeneo su tutto il territorio nazionale, ponendosi come fonte di livello sovraordinato rispetto alle leggi regionali di settore,,.

In aggiunta a ciò si evidenzia che l'utilizzo dell'istituto giuridico dell'articolo 19 (SCIA) è stato disciplinato per le attività economiche anche dal D.Lgs. n° 59/2010 attuativo nello stato italiano della Direttiva 123/CE/2006 (c.d. Bolkestein), che all'articolo 14 così sancisce :

1. Fatte salve le disposizioni istitutive e relative ad ordini, collegi e albi professionali, regimi autorizzatori possono essere istituiti o mantenuti solo se giustificati da motivi imperativi di interesse generale, nel rispetto dei principi di non discriminazione, di proporzionalità, nonché delle disposizioni di cui al presente titolo.

Il successivo articolo 17 comma 1 dello stesso D.Lgs. n° 59/2010 aggiunge poi in modo inequivocabile che:

In tutti i casi diversi da quelli di cui all'articolo 14 per i quali le norme vigenti, alla data di entrata in vigore del presente comma, prevedono regimi autorizzatori o di dichiarazione di inizio attività, si applica l'articolo 19 della legge 7 agosto 1990 n° 241 e successive modificazioni.

Come infine sancito dall'articolo 84 le disposizioni del D.Lgs. n° 59/2010 prevalgono in virtù della clausola di cedevolezza su tutte le disposizioni regionali e sono applicate in modo diretto fintanto che il legislatore regionale non provvederà ad adeguare le proprie disposizioni nelle materie ad esso attribuite, ai dettati ed ai principi del decreto stesso, non avendo il legislatore regionale alcuna potestà di stabilire diversamente o in contrasto con i principi del decreto di recepimento della Direttiva comunitaria.

Relativamente al caso specifico della attività funebre, si evidenzia come non sussista alcuna discrezionalità dell'amministrazione nel rilasciare l'autorizzazione prevista dalla Legge regionale, trattandosi di un mero accertamento dei requisiti soggettivi ed oggettivi previsti.

La potestà di sostituire l'autorizzazione con al SCIA è stata più volte anche ribadita dal Ministero dello Sviluppo Economico, addirittura in tema di pubblici esercizi,

sottolineando come il presupposto giuridico per l'utilizzo della SCIA dell'articolo 19 sia appunto costituito dalla mancanza di una discrezionalità dell'atto autorizzativo essendo il rilascio basato su semplice accertamento dei requisiti di legge esclusa ogni altra valutazione di ordine tecnico discrezionale autonomo (si veda per tutte la risoluzione 172200 del 2 agosto 2012).

I profili costituzionali inerenti il rapporto tra legislazione statale in materia di SCIA e legislazione regionale sono stati chiariti dalla CORTE COSTITUZIONALE nella Sentenza n. 164 del 20.06.2012 che così sancisce:

In base all'art. 49, comma 4-ter, del d.l. n. 78 del 2010, convertito in legge n. 122/2010, la disciplina della SCIA costituisce livello essenziale delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali ai sensi dell'art. 117, secondo comma, lettera m), Cost.;.....omissis

l'affidamento in via esclusiva alla competenza legislativa statale della determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni è prevista in relazione ai «diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale». Esso, dunque, si collega al fondamentale principio di uguaglianza di cui all'art. 3 Cost.....omissis.....

L'attribuzione allo Stato della competenza esclusiva e trasversale di cui alla citata disposizione costituzionale si riferisce alla determinazione degli standard strutturali e qualitativi di prestazioni che, concernendo il soddisfacimento di diritti civili e sociali, devono essere garantiti, con carattere di generalità, a tutti gli aventi diritto» (sentenze n. 322 del 2009; n. 168 e n. 50 del 2008; n. 387 del 2007).
.....omissis..... . è stato attribuito «al legislatore statale un fondamentale strumento per garantire il mantenimento di una adeguata uniformità di trattamento sul piano dei diritti di tutti i soggetti, pur in un sistema caratterizzato da un livello di autonomia regionale e locale decisamente accresciuto» (sentenze n. 10 del 2010 e n. 134 del 2006).

Si tratta, quindi, come questa Corte ha precisato, non tanto di una “materia” in senso stretto, quanto di una competenza del legislatore statale idonea ad investire tutte le materie, in relazione alle quali il legislatore stesso deve poter porre le norme necessarie per assicurare a tutti, sull'intero territorio nazionale, il godimento di prestazioni garantite, come contenuto essenziale di tali diritti, senza che la legislazione regionale possa limitarle o condizionarle (sentenze n. 322 del 2009 e n.282 del 2002).

Le conclusioni della sentenza della Corte Costituzionale n° 164/2012 non lasciano spazio ad interpretazioni diverse così affermando:

la disciplina della SCIA ben si presta ad essere ricondotta al parametro di cui all'art. 117, secondo comma, lettera m), Cost. Tale parametro permette una restrizione dell'autonomia legislativa delle Regioni, giustificata dallo scopo di assicurare un livello uniforme di godimento dei diritti civili e sociali tutelati dalla stessa Costituzione.

In virtù di quanto sopra esposto, si afferma l'assoluta legittimità e correttezza giuridica nel considerare l'autorizzazione di attività funebre sostituibile dalla SCIA secondo il disposto dell'articolo 19 della legge n° 241/1990 ed accettarne dunque la presentazione da parte dell'utente, attivando contestualmente i controlli conseguenti per la verifica del possesso dei requisiti previsti dalla Legge regionale.

Documento per l'audizione informale tenutasi presso la Commissione Industria del Senato della Repubblica il 3 luglio 2014

Il DL competitività (AS 1541) contiene misure che hanno come obiettivo il rilancio di alcuni settori economico-produttivi. Da qui l'auspicio, nel quadro di una riforma complessiva dell'articolazione dei poteri della Repubblica, che i Comuni – quali titolari delle funzioni amministrative e “frontisti” delle aspettative quotidiane dei cittadini e delle imprese – possano svolgere un ruolo più attivo anche sui temi legati al rilancio delle attività produttive ed economiche.

Tutta la prima parte del provvedimento, dall'art. 1 all'8 (compreso) contiene disposizioni urgenti per il rilancio del settore agricolo. In particolare, l'art. 1 interviene sul sistema dei controlli nel settore agricolo, introducendo al comma 3 l'istituto della diffida per tutti gli illeciti di lieve entità a protezione del settore agroalimentare.

Premesso che l'ANCI concorda sulla centralità dell'attività svolta dalle imprese agricole rispetto allo sviluppo del Paese, si segnala che il sistema delle sanzioni è regolato nel nostro Paese dalla legge 689/81 e s.m.. A tale proposito più volte la Corte costituzionale ha osservato che i criteri di proporzionalità debbono essere congrui in rapporto alla violazione di modo e pertanto, oltre a rivedere l'eccessiva entità delle sanzioni pecuniarie mantenendo il rapporto da 1 a 6 tra il minimo e il massimo edittale in modo da favorire il pagamento in misura ridotta, andrebbe valutata l'applicazione di sanzioni accessorie efficaci che già costituiscono un forte deterrente (ad es. Fermo merce, sospensione attività, ecc.).

L'art. 2 invece contiene disposizioni urgenti per il rilancio del settore vitivinicolo.

A questo proposito, ricordiamo gli esiti di una recente consultazione presso gli amministratori locali, per conoscere quali fossero le priorità che il nuovo Governo avrebbe dovuto affrontare per favorire lo sviluppo dell'agricoltura italiana: il tema della necessità di una concreta semplificazione della burocrazia in agricoltura è risultato essere al primo posto. Al secondo posto è risultato il tema della tutela del paesaggio, delle colture storiche e del rilancio della disegno di legge per fermare il consumo di suolo agricolo.

Queste due prime istanze sono fortemente legate tra loro, come vedremo in seguito, anche se in apparenza questo potrebbe non sembrare.

Sul terreno delle proposte di sburocratizzazione del settore, l'Anci intende richiamare l'attenzione su altri questioni ancora aperte: la certificazione dei vini Doc, Docg e Igt ad oggi viene garantita da enti terzi, uniformando così il vino agli altri prodotti a denominazione di origine. Le procedure burocratiche per le aziende agricole e vitivinicole sono lunghe, complesse e costose anche perché vi sono tre livelli di burocrazia da superare: quello europeo, quello nazionale e poi quello regionale. Le piccole imprese che non hanno sufficiente personale sono costrette a rivolgersi a personale esterno e studi specializzati, con conseguente aumento delle spese.

Risulta, inoltre, essere difficile e farraginoso il rapporto delle imprese con i vari enti regionali preposti alla gestione del catasto vitivinicolo (Altea, Agea, altri enti) con connessioni web non sempre efficaci (la rete web non serve a sufficienza le aree rurali, e questo è un altro grave limite) e soprattutto, stando all'esperienza testimoniata dagli imprenditori, con un rapporto con gli operatori non sempre agevole.

Pur riconoscendo il ruolo degli enti terzi certificatori, si suggerisce un sostanziale alleggerimento delle procedure, da concordare con le associazioni di categoria, dando al ruolo delle autocertificazioni un rinnovato vigore.

La troppa burocrazia è un costo che le imprese, soprattutto le più piccole, non possono più sopportare. Il tema centrale, quindi, è come far risparmiare tempo e denaro alle imprese. In molti casi, poi, c'è chi decide di abbandonare la coltura di un piccolo vigneto perché i costi burocratici sono addirittura superiori rispetto a quelli della sua normale conduzione.

A tale ultimo proposito si richiami l'attenzione ai temi delle "Città" (vera e propria Opzione strategica) e della necessità di una Agenda urbana tanto del processo di costruzione della programmazione dei fondi europei 2014-2020, che dei lavori del CIPU, ai quali l'Associazione ha attivamente fin qui partecipato ().

In questa prospettiva, si riespande il ruolo dei Comuni, singoli o associati, anche nel sostegno alle imprese agricole, a fronte di una competenza "debole" sulla materia, sia attraverso la "programmazione" e la "pianificazione" dell'uso dei suoli, all'interno di una "visione" più complessiva di sviluppo socio-economico, che mediante l'utilizzo dei richiamati strumenti di semplificazione (primo fra tutti lo SUAP) per il perseguimento della richiamata finalità.

In tal senso, il Comune potrebbe diventare il primo e autentico agente di sviluppo locale in piena sintonia con il TUEL, che declina le competenze e le funzioni degli Enti locali.

PROPOSTE DI EMENDAMENTI AL TULPS

Premessa

Nella materia del pubblico spettacolo, così come in generale, non è certo il regime autorizzatorio a garantire di per sé la massima tutela dell'interesse pubblico.

Anzi, talora, dinanzi alla necessità d'intervenire tempestivamente, rispetto all'attività d'autorizzare (es. un concerto), i tempi richiesti dall'istruttoria procedimentale risultano scarsamente compatibili e inducono a esiti vieppiù superficiali. Non trascurabile, invece, in assoluto, la valenza delle asseverazioni allegate ad una SCIA, anche sotto il profilo dell'individuazione dei centri di responsabilità e delle specifiche competenze ad esse sottese.

Ciò stante, lo spartiacque fra ciò che è oggetto di autorizzazione e ciò che è oggetto di SCIA e/o comunicazione non può essere tracciato dalla vaga considerazione che vi sono "rischi" apparentemente o effettivamente maggiori, in una fattispecie rispetto ad un'altra, ma dalla prevalutazione di tale propensione al rischio che di caso in caso effettua il legislatore, tenendo conto di quanto la normativa in materia di semplificazioni, comunitaria e nazionale, stabilisce in ordine alla ricorrenza dei c.d. motivi imperativi d'interesse generale.

TITOLO III

Disposizioni relative agli spettacoli, esercizi pubblici, agenzie, tipografie, affissioni, mestieri girovaghi, operai e domestici (122)

Capo I - Degli spettacoli e trattenimenti pubblici (123)

68. (art. 67 T.U. 1926). - Senza segnalazione certificata di inizio attività di cui all'art. 19, L. 241/1990 e s.m.i. presentata in modalità telematica allo Sportello Unico per le Attività Produttive non si possono dare in luogo pubblico o aperto o esposto, al pubblico accademie, feste da ballo, corse di cavalli, né altri simili spettacoli o trattenimenti, e non si possono aprire o esercitare circoli, scuole di ballo e sale pubbliche di audizione (124) (125).

Per le gare di velocità di autoveicoli e per le gare aeronautiche si applicano le disposizioni delle leggi speciali (126).

(122) Per le persone alle quali possono essere concesse le autorizzazioni di polizia previste dal presente titolo, vedi gli artt. 131 e 132.

(123) Vedi, anche, gli artt. 116-151, R.D. 6 maggio 1940, n. 635.

(124) Comma così modificato dall'art. 164, D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112. Per quanto riguarda le sanzioni penali da applicare nei confronti di chi, senza licenza, dà spettacoli o trattenimenti pubblici, vedi l'art. 666 codice penale del 1930. Vedi, anche, sul nulla-osta per l'esercizio teatrale, l'art. 1, R.D.L. 10 settembre 1936, n. 1946, per quello sull'esercizio di spettacoli cinematografici artt. 21-22, L. 29 dicembre 1949, n. 958, per le scuole di ballo, la L. 4 gennaio 1951, n. 28, e per l'uso di apparecchi di radiodiffusione all'aperto o in pubblici esercizi, la L. 3 febbraio 1936, n. 418.

(125) Con sentenza 15 dicembre 1967, n. 142, la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 68 nella parte in cui vieta di dare feste da ballo in luogo esposto al pubblico, senza la licenza del questore, in riferimento all'art. 17 della Costituzione. Con altra sentenza n. 56 del 9-15 aprile 1970 (Gazz. Uff. 22 aprile 1970, n. 102) la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente art. 68 e dell'art. 666 c.p., nella parte in cui prescrivono che per i trattenimenti da tenersi in luoghi aperti al pubblico e non indetti nell'esercizio di attività imprenditoriali, occorre la licenza del questore.

(126) Vedi, anche, per le gare di velocità di autoveicoli l'art. 9, D.P.R. 15 giugno 1959, n. 393, e l'art. 17, D.P.R. 30 giugno 1959, n. 420, e per le gare aeronautiche gli artt. 183-187, R.D. 11 gennaio 1925, n. 356, testo di legge, quest'ultimo, che, pur essendo stato abrogato dall'art. 1329 del cod. nav. approvato con R.D. 30 marzo 1942, n. 327, non essendo stato finora emanato il nuovo regolamento, è da ritenere in vigore ancora per quanto non contrasti con le norme di cui al codice della navigazione sopra indicato (tenendo

presente che gli articoli da 71 a 75 sono stati abrogati dall'art. 5, D.P.R. 29 settembre 2000, n. 367).

69. (art. 68 T.U. 1926). - Senza segnalazione certificata di inizio attività di cui all'art. 19, L. 241/1990 e s.m.i. presentata in modalità telematica allo Sportello Unico per le Attività Produttive è vietato dare, anche temporaneamente, per mestiere, pubblici trattenimenti, esporre alla pubblica vista rarità, persone, animali, gabinetti ottici o altri oggetti di curiosità, ovvero dare audizioni all'aperto.

71. (art. 70 T.U. 1926). - Le segnalazioni certificate di inizio attività, di cui negli articoli precedenti, sono valide solamente per il locale e per il tempo in esse indicati.

72. (art. 71 T.U. 1926). - Per le rappresentazioni di opere drammatiche, musicali, cinematografiche, coreografiche, pantomimiche e simili, la segnalazione certificata di inizio attività licenza dell'autorità di pubblica sicurezza è subordinata alla tutela dei diritti di autore, in conformità alle leggi speciali (129) (130).

(129) Per la tutela del diritto di autore e di altri diritti comuni con il suo esercizio, vedi la L. 22 aprile 1941, n. 633.

(130) Per l'abrogazione di norme contenute nel presente articolo vedi, anche, l'art. 164, D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112.

74. La segnalazione certificata di inizio attività prevista dall'art. 68, per quanto concerne le produzioni teatrali, è subordinata al deposito presso il Comune di un esemplare della produzione, che si intende rappresentare munito del provvedimento ministeriale di approvazione.

[Il Prefetto può, per locali circostanze, vietare la rappresentazione di qualunque produzione teatrale, anche se abbia avuta l'approvazione del Ministero dell'interno] (136). L'autorità locale di pubblica sicurezza può sospendere la rappresentazione di qualunque produzione, che, per locali circostanze, dia luogo a disordini.

Della sospensione deve subito essere dato avviso al Prefetto e al Ministero (137).

(136) Comma abrogato dall'art. 11, L. 21 aprile 1962, n. 161.

(137) Per l'abrogazione di norme contenute nel presente articolo vedi, anche, l'art. 164, D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112.

Capo II - Degli esercizi pubblici (158)

86. (art. 84 T.U. 1926). - Non possono esercitarsi, senza segnalazione certificata di inizio attività di cui all'art. 19, L. 241/1990 e s.m.i. presentata allo Sportello Unico per le Attività Produttive, alberghi (159), compresi quelli diurni, locande, pensioni, trattorie, osterie, caffè o altri esercizi in cui si vendono al minuto o si consumano vino, birra, liquori od altre bevande anche non alcoliche (160), né sale pubbliche per bigliardi o per altri giuochi leciti o stabilimenti di bagni (161), ovvero locali di stallaggio e simili (162).

Per la somministrazione di bevande alcoliche presso enti collettivi o circoli privati di qualunque specie, anche se la vendita o il consumo siano limitati ai soli soci, è necessaria la comunicazione al Comune e si applicano i medesimi poteri di controllo degli ufficiali e agenti di pubblica sicurezza previsti per le attività di cui al primo comma (163).

[La licenza è necessaria anche per lo spaccio al minuto o il consumo di vino, di birra o di qualsiasi bevanda alcolica presso enti collettivi o circoli privati di qualunque specie, anche se la vendita o il consumo siano limitati ai soli soci] (164) (165).

Relativamente agli apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici di cui all'articolo 110, commi 6 e 7, la licenza è altresì necessaria:

- a) per l'attività di produzione o di importazione;
- b) per l'attività di distribuzione e di gestione, anche indiretta;
- c) per l'installazione in esercizi commerciali o pubblici diversi da quelli già in possesso di altre licenze di cui al primo o secondo comma o di cui all'articolo 88 ovvero per l'installazione in altre aree aperte al pubblico od in circoli privati (166).

(158) Vedi, anche, gli artt. 152-196, R.D. 6 maggio 1940, n. 635, nonché, sugli esercizi pubblici e sulle agenzie di affari non autorizzate o vietate, art. 665 e sulla pubblicazione o commercio abusivo di liquori o altre bevande alcoliche art. 686 c.p. del 1930.

(159) Per l'apertura degli alberghi, occorre anche, ai fini igienico-sanitari, un'autorizzazione che concede il Sindaco, su parere favorevole dell'ufficiale sanitario; vedi, al riguardo, artt. 231 e 232, R.D. 27 luglio 1934, n. 1265, contenente il testo unico delle leggi sanitarie; vedi, poi, sulle migliorie igieniche negli alberghi R.D. 24 maggio 1925, n. 1102, sull'autorizzazione all'esercizio di complessi ricettivi complementari, L. 21 marzo 1958, n. 326 e D.P.R. 20 giugno 1961, n. 869 e sull'autorizzazione alla gestione di un albergo da parte del locatore del medesimo, art. 15, R.D. 16 giugno 1938, n. 1298.

(160) Vedi l'art. 63, D.Lgs. 26 ottobre 1995, n. 504.

(161) Gli stabilimenti di bagni non possono essere aperti o posti in esercizio senza autorizzazione del Prefetto che lo concede su parere del Consiglio provinciale di sanità; vedi al riguardo art. 194, R.D. 27 luglio 1934, n. 1265, contenente il testo unico delle leggi sanitarie.

(162) Comma così modificato dall'art. 4, D.P.R. 19 dicembre 2001, n. 480.

(163) Comma aggiunto dal comma 1 dell'art. 2-bis, D.L. 20 giugno 2012, n. 79, nel testo integrato dalla legge di conversione 7 agosto 2012, n. 131.

(164) Comma abrogato dalla lettera g) del comma 1 dell'art. 13, D.L. 9 febbraio 2012, n. 5.

(165) Vedi, anche, il D.Lgs.P. 28 giugno 1946, n. 78 e l'art. 1, L. 8 luglio 1949, n. 478, nonché gli artt. 3, 9 e 10, D.P.R. 4 agosto 1957, n. 918, a norma dei quali per la costruzione e l'esercizio dei rifugi alpini occorre l'autorizzazione dell'Ente provinciale per il turismo. I rifugi alpini, inoltre, non sono tenuti a munirsi della licenza di pubblica sicurezza per la somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche. L'articolo unico, D.Lgs.Lgt. 4 settembre 1944, n. 184 (Gazz. Uff. 5 settembre 1944, n. 52, S.O.), contenente norme per l'aumento delle sanzioni, poi, così dispone:

«Articolo unico. Le pene stabilite dall'art. 665 del Codice penale quando si tratti di esercizi pubblici preveduti nell'articolo 86 del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con R.D. 18 giugno 1931, n. 773, nei quali si vendono al minuto o si consumano vino, birra o liquori sono raddoppiate. In ogni caso la pena dell'arresto non può essere inferiore ad un mese e quella della ammenda a lire mille». Vedi, inoltre, il D.P.R. 4 aprile 2001, n. 235.

(166) Comma aggiunto dall'art. 37, comma 2, L. 23 dicembre 2000, n. 388 e poi così sostituito dall'art. 1, comma 534, L. 23 dicembre 2005, n. 266. Vedi, anche, gli artt. 38 e 39 della citata legge n. 388 del 2000.

110. 1. (art. 108 T.U. 1926) - In tutte le sale da biliardo o da gioco e negli altri esercizi, compresi i circoli privati, autorizzati alla pratica del gioco o all'installazione di apparecchi da gioco, è esposta in luogo visibile una tabella, predisposta ed approvata dal questore, vidimata e resa disponibile - attraverso procedura informatica - dal Comune, nella quale sono indicati, oltre ai giochi d'azzardo, anche quelli che lo stesso questore ritenga di vietare nel pubblico interesse, nonché le prescrizioni ed i divieti specifici che ritenga di disporre. Nelle sale da biliardo deve essere, altresì, esposto in modo visibile il costo della singola partita ovvero quello orario (203).

(omissis)

Motivazione: lo scopo è di rendere più celeri i tempi di acquisizione della tabella; inoltre la procedura informatica rende più certa la autenticità della tabella evitando i rischi di contraffazione.

Capo IV - Delle agenzie pubbliche (247) (248)

115. (art. 116 T.U. 1926). - Non possono aprirsi o condursi agenzie di prestiti su pegno o altre agenzie di affari, quali che siano l'oggetto e la durata, anche sotto forma di agenzie di vendita, di esposizioni, mostre o fiere campionarie e simili, senza darne segnalazione

certificata di inizio attività di cui all'art. 19, L. 241/1990 e s.m.i. allo Sportello Unico per le Attività Produttive (249) (250).

La comunicazione è necessaria anche per l'esercizio del mestiere di sensale o di intromettitore (251) (252).

[Tra le agenzie indicate in questo articolo sono comprese le agenzie per la raccolta di informazioni a scopo di divulgazione mediante bollettini od altri simili mezzi] (253).

La comunicazione vale esclusivamente pei locali in essa indicati (254).

È ammessa la rappresentanza (255).

Le attività di recupero stragiudiziale dei crediti per conto di terzi sono soggette alla licenza del Questore. A esse si applica il quarto comma del presente articolo e la licenza del questore abilita allo svolgimento delle attività di recupero senza limiti territoriali, osservate le prescrizioni di legge o di regolamento e quelle disposte dall'autorità (256).

Per le attività previste dal sesto comma del presente articolo, l'onere di affissione di cui all'articolo 120 può essere assolto mediante l'esibizione o comunicazione al committente della licenza e delle relative prescrizioni, con la compiuta indicazione delle operazioni consentite e delle relative tariffe (257).

Il titolare dell'attività è, comunque, tenuto a comunicare preventivamente allo Sportello Unico per le Attività Produttive l'elenco dei propri agenti, indicandone il rispettivo ambito territoriale, ed a tenere a disposizione degli ufficiali e agenti di pubblica sicurezza il registro delle operazioni. I suoi agenti sono tenuti ad esibire copia della licenza ad ogni richiesta degli ufficiali e agenti di pubblica sicurezza ed a fornire alle persone con cui trattano compiuta informazione della propria qualità e dell'agenzia per la quale operano (258).

(247) Vedi, anche, gli artt. 204-223, R.D. 6 maggio 1940, n. 635, con il quale è stato approvato il regolamento del testo unico sulle leggi di pubblica sicurezza, che qui si riporta.

(248) Con R.D.L. 16 dicembre 1938, n. 1949 e R.D. 14 aprile 1939, n. 684, erano state emanate disposizioni per la disciplina del mestiere di collocatore di pubblicazioni e di altre simili attività, disposizioni a norma delle quali tali mestieri non potevano essere esercitati senza licenza del Questore, la quale poteva essere emessa soltanto alle persone che si trovassero nelle condizioni di cui all'art. 11 del presente testo unico. Successivamente, con l'articolo unico, L. 11 aprile 1950, n. 222 (Gazz. Uff. 17 maggio 1950, n. 113), è stata disposta l'abrogazione del R.D.L. 16 dicembre 1938, n. 1949 e che, conseguentemente a ciò cessassero di avere vigore le norme di attuazione contenute nel R.D. 14 aprile 1939, n. 684.

(249) Comma così modificato dal numero 1) della lettera f) del comma 1 dell'art. 13, D.L. 9 febbraio 2012, n. 5.

(250) Per quanto concerne le contravvenzioni relative ad agenzie di affari ed a esercizi pubblici non autorizzati o vietati, vedi, anche, art. 665 codice penale del 1930; vedi, inoltre, per quanto riguarda le agenzie di viaggi e turismo, R.D.L. 23 novembre 1936, n. 2523, recante norme per la disciplina delle agenzie di viaggio e turismo.

(251) Comma così modificato dal numero 2) della lettera f) del comma 1 dell'art. 13, D.L. 9 febbraio 2012, n. 5.

(252) Gli artt. 1-4, L. 21 marzo 1958, n. 253, contenente la disciplina della professione di mediatore così dispongono:

«

Art. 1. Le norme dettate dalla presente legge si applicano ai mediatori professionali di cui al capo XI del titolo III del libro IV del codice civile, eccezion fatta per gli agenti di cambio e per i pubblici mediatori marittimi, categorie per le quali continueranno ad avere applicazione le disposizioni attualmente in vigore.

Art. 2. Per l'esercizio professionale della mediazione è richiesta l'iscrizione nei ruoli previsti dall'art. 21 della L. 20 marzo 1913, n. 272, e dalle norme sull'ordinamento delle Camere di commercio, industria e agricoltura, secondo le modalità indicate in detta legge.

Il titolo di studio prescritto dall'art. 23 della stessa legge è necessario soltanto per i mediatori che intendano esercitare gli uffici pubblici per i quali si richiede un'autorizzazione speciale, ai sensi del successivo articolo 27. Essi sono iscritti in un ruolo speciale.

Agli iscritti nei ruoli medesimi compete la qualifica di agenti di affari in mediazione.

Art. 3. Per l'esercizio dell'attività disciplinata dai precedenti articoli non è richiesta la licenza prevista dall'art. 115 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con R.D. 18 giugno 1931, n. 773.

Art. 4. Chiunque eserciti professionalmente l'attività disciplinata nella presente legge senza essere iscritto nei ruoli indicati dall'art. 2 incorre nelle sanzioni penali previste dall'art. 665 del codice penale».

L'art. 2, L. 2 aprile 1958, n. 339, contenente norme per la tutela del rapporto di lavoro domestico, vieta, per quanto concerne tale tipo di lavoro, l'attività di mediatore, comunque svolta.

(253) Comma abrogato dalla lettera g) del comma 1 dell'art. 13, D.L. 9 febbraio 2012, n. 5.

(254) Comma così modificato dal numero 2) della lettera f) del comma 1 dell'art. 13, D.L. 9 febbraio 2012, n. 5.

(255) Vedi, anche, l'art. 163, D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112. Per l'estensione alle attività previste dal presente articolo delle disposizioni dell'art. 13, D.L. 15 dicembre 1979, n. 625 e del D.L. 3 maggio 1991, n. 141 vedi l'art. 1, D.Lgs. 25 settembre 1999, n. 374.

(256) Comma aggiunto dall'art. 4, D.L. 8 aprile 2008, n. 59 e poi così sostituito dal numero 3) della lettera f) del comma 1 dell'art. 13, D.L. 9 febbraio 2012, n. 5.

(257) Comma aggiunto dall'art. 4, D.L. 8 aprile 2008, n. 59.

(258) Comma aggiunto dall'art. 4, D.L. 8 aprile 2008, n. 59.

N:B: Andrebbe ampliata la platea degli interventi semplificati almeno a quelli con pubblico indeterminato e “di passaggio” se lo spettacolo si svolge in luogo aperto. Pensiamo ad esempio a quei piccoli concerti in piazza senza transennamenti, dove è difficile individuare il n° di spettatori, in quanto di passaggio.